

Norme & Tributi

Autonomie locali e Pa

Piccoli Comuni, anche agli assessori incarichi amministrativi di vertice

Dopo il voto

Dall’Anci la guida operativa sulle tappe d’avvio per amministratori neoeletti

Su segretari, nomine e trasparenza gli obblighi per il debutto

Arturo Bianco

Nomina del segretario, conferimento degli incarichi dirigenziali o di responsabilità, possibilità di formare un ufficio di staff, anche con assunzioni a tempo determinato e anche mettendone al vertice un pensionato. Inoltre, vincolo a pubblicare sul sito «amministrazione trasparente» i dat sugli amministratori. Possono essere così riassunte le in-

dicazioni di maggiore rilievo della edizione 2025 del «Manuale per i neo amministratori locali», che sarà diffuso oggi dall’Anci.

Il sindaco ha tempo tra 60 e 120 giorni dall’insediamento per scegliere il segretario: scaduto il termine, è automaticamente confermato quello in servizio. Nel caso di convenzione di segreteria con altri enti, il segretario è individuato dal sindaco del Comune capofila e le modifiche richiedono una delibera del consiglio comunale. Non è detto che tutti gli incarichi ai dirigenti siano scaduti con le elezioni; se questi sono in servizio a tempo indeterminato, la durata è almeno triennale, mentre con le più recenti letture della Cassazione la durata minima non si applica ai tempi determinati.

Negli enti senza dirigenti, tutti gli incarichi di responsabilità, remunerati con le elevate qualificazioni, sono venuti meno con le elezioni e il sindaco deve provvedere al conferimento. La possibilità di conferire incarichi sia dirigenziali sia di responsabili a sog-

getti esterni in possesso dei requisiti va prevista nello statuto e nel regolamento per gli incarichi con cui si coprono posti vacanti in dotazione organica, mentre basta che sia prevista nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per quelli che possono essere conferiti al di fuori della dotazione organica.

Nei comuni fino a 5mila abitanti, e dove previsto dal regolamento dell’ente, gli incarichi di responsabile possono in tutto o in parte essere conferiti agli assessori; l’ente deve documentare con cadenza annuale i risparmi che ha in tal modo conseguito. Si possono formare uffici di staff per il supporto agli organi politici: a loro è inibita la possibilità di adottare atti di gestione. Possono farne parte dipendenti dell’ente, assunti a tempo determinato (collocati in aspettativa se in servizio presso altre Pa) e, solo per gli incarichi di vertice, anche pensionati.

Le informazioni sugli amministratori da pubblicare sul sito internet so-

no le seguenti: atto di nomina o di proclamazione, curriculum, compensi connessi alla carica ed importi dei viaggi pagati, dati sulla assunzione di altre cariche in enti pubblici o privati con indicazione dei compensi, altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, dichiarazione con i beni mobili ed immobili posseduti (comprese le quote di società), copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, dichiarazione sulle spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale, attestazione sulla variazione della situazione patrimoniale rispetto all’anno precedente e nei tre mesi successivi alla cessazione, informazioni sui redditi dei familiari stretti, salvo che gli stessi si oppongano. Questi dati vanno pubblicati entro i tre mesi successivi all’elezione. Occorre infine presentare ogni anno una dichiarazione con la indicazione dell’assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, dichiarazione che è condizione di efficacia dell’incarico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contenzioso locale, per il fondo rischi servono regole uniformi

Contabilità

L’Ardel: accantonamenti in base a somme e pericolo delle passività

Daniela Ghiandoni
Simone Simeone

La gestione contabile del contenzioso degli enti territoriali è nebulosa, perché manca una norma puntuale sul procedimento di calcolo.

Per colmare la lacuna si è ricorsi ai principi contabili Oic n. 31 e las n. 37, riferibili però a una gestione aziendale che normalmente si occupa di un limitato numero di cause. L’Itas 13, sui fondi rischi nell’Accrual, ne ricalca i contenuti.

È da domandarsi perché si sia chiesto agli enti locali di comportarsi in modo diverso rispetto a quanto enucleato nei principi. L’argomento è stato spesso esaminato dalla magistratura contabile, che ha elaborato principi pienamente condivisibili come l’istituzione del Registro contenzioso, ma anche regole non sempre facilmente attuabili.

Secondo i principi gli enti devono classificare le cause secondo il rischio certo, probabile, possibile o remoto. Il Dlgs 118/2011 (paragrafo 5.2, lettera h), allegato 4/2) indica di accantonare a fondo rischi delle somme, nel caso in cui l’ente sia in un contenzioso con significative probabilità di soccombenza o sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva.

L’Ardel, che raggruppa i ragionieri degli enti locali, prova a presentare una proposta organica e rispettosa dei principi contabili e degli equilibri finanziari per uniformare i comportamenti degli enti.

La proposta parte dalla conferma dell’istituzione di un registro contenzioso. In caso di passività probabili, la somma da accantonare può essere determinata in base a coefficienti correlati a una scala di probabilità, escludendo l’accantonamento del 100% in quanto contrario alla logica del ri-

schio. In caso di passività possibili, fermo l’obbligo di riportare nella relazione al rendiconto un richiamo al registro contenzioso, si può procedere a un accantonamento facoltativo sul fondo rischi passività potenziali ex articolo 167, comma 3 del Tuel, garantendo un fondo generico per qualunque tipo di sentenza in cui l’ente soccomba. In caso di passività remote, il principio di congruità depone per non effettuare accantonamenti.

Con un contenzioso di importo molto rilevante, l’eventuale accantonamento annuale, riferito a nuove cause con probabile di soccombenza, potrebbe essere ripartito in quote uguali tra gli esercizi considerati preventivo o a prudente valutazione dell’ente. Si potrebbe omettere l’accantonamento sulle cause di valore inferiore a un determinato importo, perché un’eventuale condanna non produrrebbe effetti rilevanti sul bilancio, ma potrebbe essere agevolmente eseguita tramite un fondo nel bilancio di previsione.

Questo sistema andrà seriamente esaminato dai revisori, sia con tecniche di campionamento sia con un’analisi specifica dell’interazione. La norma attuale (paragrafo 5.2, lettera h) Pc 4/2 allegato al Dlgs 118/2011) chiede che i revisori si esprimano in modo funzionale a una certezza giuridicamente rilevante, che può essere prodotta solo con un controllo analitico, richiesto dal legislatore per valutare la congruità del fondo contenzioso.

Il principio dispone un obbligo di accantonamento al fondo rischi solo se l’evento rischioso è valutato significativamente probabile, per non sottrarre ai servizi risorse prelevate dai cittadini con la leva fiscale a fronte di obbligazioni incerte e non significativamente probabili.

Sarebbe auspicabile un immediato intervento normativo, in attesa dell’attuazione dell’Accrual che richiederà una revisione di tutti i fondi rischi. Andrebbero tutelati anche gli enti in disavanzo o in crisi di liquidità, che potrebbero non poter utilizzare gli accantonamenti del fondo rischi contenzioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vicepresidente centro-nord e Presidente Ardel

Servizi pubblici, sanzioni per chi non controlla

Ddl concorrenza

Multa da 5mila a 500mila euro se l’ente non approva la revisione periodica

Stefano Pozzoli

Il Consiglio dei Ministri consegna al Parlamento un Ddl annuale per la concorrenza di appena 9 articoli, di cui ben due modificano il decreto di riordino dei servizi pubblici locali per rendere più rigorosa la ricognizione da parte degli enti affidanti. Questo a conferma della importanza attribuita alla ricognizione, anche alla luce del forte orientamento pro-concorrenziale impresso dal Pnrr.

Già l’Antitrust (As 1999) aveva sottolineato la bassa adesione all’adempimento (70% al Nord, 60% al Centro, 36% al Sud) e le criticità di molte relazioni, da una scarsa analisi dei disequilibri finanziari a una mancata rappresentazione delle azioni correttive.

Su questo interviene il Ddl concorrenza (Sole 24 Ore del 4 e 5 giugno). Nella ricognizione si devono individuare le cause delle eventuali dinamiche negative e, se emerge «un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall’attività del gestore», l’ente con atto di indirizzo concede tre mesi al gestore per un piano correttivo «che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e ripianare le eventuali perdite». In sostanza, un piano di riequilibrio del Tusp rafforzato.

L’atto di indirizzo e il piano devono; l’Antitrust deve monitorarli per riferirne a Governo e Parlamento.

Temendo elusioni e sottovalutazioni, il Ddl precisa anche quando l’andamento sia «insoddisfacente». Ovvero se ci sono perdite significative negli ultimi due esercizi (tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario), risultati gestionali insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali, e anche solo due indicatori di qualità del servizio inferiori ai livelli minimi. E pare basti una di queste lacune per doversi attivare. In caso di grave inadempimento da

parte del gestore nell’attuazione del piano, l’ente affidante deve risolvere anticipatamente il rapporto, anche se questa eventualità resta complessa.

Il Ddl introduce poi nel decreto di riordino le sanzioni per l’ente affidante inadempiente. Si equipara la mancata pubblicazione della ricognizione, e perfino la mancata adozione da parte dell’ente locale dell’atto di indirizzo, alla mancata approvazione della revisione periodica prevista dal Tusp: da qui la previsione di una sanzione da un minimo di 5mila a un massimo di 500mila euro. Le Regioni sembrano quindi escluse da questo regime, così come lo sono nel Tusp.

In caso di significativa lacunosità della ricognizione, sarà Anac a comunicare all’ente un termine per le integrazioni ritenute necessarie, decorso il quale si applica la stessa sanzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’alert scatta in caso di perdite significative per due esercizi o con due indicatori di qualità sotto ai minimi

Distacchi personale, l’attività decide la rilevanza sull’Iva

Dopo il Salva-Infrazioni

Le istruzioni dell’Agenzia sul trattamento fiscale negli enti non commerciali

Domenico Luddeni

Con la circolare 5/E/2025 l’agenzia delle Entrate ha dato importanti indicazioni agli enti non commerciali sulle novità introdotte dall’articolo 16-ter del Dl 131/2024 in tema di trattamento IVA del prestito o distacco di personale.

Il provvedimento dà attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia Ue dell’11 marzo 2020, causa C-94/19, relativa alla compatibilità dell’articolo 8, comma 35, legge 67/1988, con la direttiva 2006/112/Ce. L’articolo 8, comma 35 della legge 68/1988 indicava come non rilevanti ai fini Iva «i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo». Prima dell’entrata in vigore dell’articolo 8 citato, dubbi interpretativi riguardavano l’onerosità o meno (ai fini Iva) del prestito o distacco di personale, quando le somme dovute dal soggetto distaccatario fossero pagate non già a titolo di corrispettivo, ma di semplice rimborso spese. A seguito della disposizione, la giurisprudenza nazionale ha

espresso differenti orientamenti nei casi in cui il distacco o prestito fosse eseguito a fronte del pagamento di un corrispettivo maggiore di quello del costo, circa la parte di corrispettivo rilevante ai fini dell’Iva, ossia se fosse l’intero ammontare oppure solo la parte di corrispettivo eccedente rispetto al costo (Cassazione n. 19129/2010, Cassazione a Sezioni Unite n. 23021/2011, Cassazione n. 14053/2012).

Secondo la Corte di Giustizia Ue, come ribadito dalla prassi nazionale, soprattutto in relazione alle attività poste in essere dagli enti pubblici, per determinare se una prestazione di servizi effettuata dietro corrispettivo è imponibile ai fini Iva è irrilevante l’ammontare pattuito, dovendo considerare necessaria la sola sussistenza del sinallagma, nesso diretto fra il pagamento del corrispettivo e il diritto di ricevere la prestazione di distacco.

La Corte di Giustizia Ue si è sempre espressa a riguardo chiarendo che una prestazione di servizi per essere considerata erogata a titolo oneroso, richiede che tra le parti «ricorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+ENTI LOCALI
La versione integrale dell’articolo su:
ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Cassa Depositi e Prestiti SpA

Finanziamenti pubblici

SINTESI CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DALLE ORE 12:00 DEL 06/06/25 ALLE ORE 11:59 DEL 13/06/25

AVVISO

La versione integrale - che fa fede a tutti gli effetti - delle condizioni economiche dei finanziamenti riservati agli enti pubblici, è pubblicata sul sito internet www.cdsp.it

Comuni e province											
Prestito Ordinario						Prestito Flessibile					
Inizio ammortamento						Inizio ammortamento					
		01/07/25			01/01/26			01/07/26			01/01/27
Amm.to (anni)	Spread	Tasso	Spread	Tasso	Spread	Tasso	Spread	Tasso	Spread	Tasso	Spread
	tasso	fisso									
	variabile	(%)									
	(%)	(%)									
	(%)	(%)									
10	0,840	3,150	0,880	3,210	0,920	3,270					
20	1,330	3,920	1,350	3,950	1,370	3,980					
29	1,590	4,260	1,600	4,280	N/D	N/D					
Regioni e province autonome											
Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante						Prestito a Erogazione Multipla					
Spread unico per Tasso variabile e fisso						Scadenza periodo di utilizzo					
		Prima data di pagamento			Prima data di pagamento						
		30/06/25			31/12/25						
N. rate	Scadenza	Spread	Scadenza	Spread	Scadenza	Spread	N. max	rate	2026	2027	2028
	contratto	(%)									
	(%)	(%)									
	(%)	(%)									
	(%)	(%)									
20	31/12/34	N/D	30/06/35	0,840	30/06/35	0,840	20	1,020	1,050	1,050	1,050
40	31/12/44	N/D	30/06/45	1,330	30/06/45	1,330	40	1,470	1,550	1,550	1,550
60	31/12/54	N/D	30/06/55	N/D	30/06/55	N/D	60	1,700	1,700	1,700	1,700
Aziende sanitarie, enti per l’edilizia residenziale pubblica, università e istituti assimilati, enti regionali per il diritto allo studio universitario, agenzie regionali per la protezione ambientale e altri enti pubblici											
Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica						Prestiti Chirografari con Piano di Erogazione non Predefinito					
Prima data di pagamento						Tasso variabile					
31/12/25						Inizio ammortamento					
		01/07/25			01/01/26						
N. rate	Scadenza	Spread	Scadenza	Tasso	Spread	Tasso	Amm.to (anni)	Spread	Tasso	Spread	Tasso
	contratto	(%)									
	(%)	(%)									
	(%)	(%)									
	(%)	(%)									
20	30/06/35	0,830	30/06/35	0,900	30/06/35	0,900	10	1,050	1,050	1,050	1,050
40	30/06/45	1,350	30/06/45	1,450	30/06/45	1,450	20	1,550	1,550	1,550	1,550
60	30/06/55	N/D	30/06/55	N/D	30/06/55	N/D	30	1,700	1,700	1,700	1,700
Comuni - CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DAL 01/06/25 AL 30/06/25											
Anticipazioni di Tesoreria											
Tasso variabile - Spread (%)											
2,27											
cdp											
Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni Via Goito, 4 - 00185 Roma cdp.it						Capitale sociale € 4.051.143.264,00 i.v. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767			Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584 Partita IVA 07756511007		